

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Mini-voluntary: l'Agenzia delle Entrate fornisce i modelli**

di Lucia Recchioni

L'Agenzia delle Entrate, con il [Provvedimento n. 110482/2018 del 01.06.2018](#) ha fornito il **modello** e ha dettato le **modalità** per accedere alla **procedura di regolarizzazione** delle attività depositate e delle somme detenute su conti correnti e su libretti di risparmio all'estero, prevista dall'[articolo 5-septies D.L. 148/2017](#) (c.d. **"mini-voluntary"**).

Possono accedere alla procedura i contribuenti **persone fisiche fiscalmente residenti in Italia**

- **in precedenza residenti all'estero e iscritte all'Aire**
- o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi (c.d. **"frontalieri"**).

La procedura consente di regolarizzare:

- le violazioni degli obblighi di compilazione del **quadro RW**;
- nonché le violazioni degli obblighi dichiarativi ai fini delle **imposte sui redditi** e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (**Ivafe**),

relative alle attività depositate ed alle somme detenute sui **conti correnti** e sui **libretti di risparmio all'estero alla data del 6 dicembre 2017** (data di entrata in vigore della **L. 172/2017**), se derivanti da **redditi di lavoro dipendente** e di **lavoro autonomo prodotti all'estero**.

**Rientrano** inoltre nella procedura di regolarizzazione le somme, depositate e detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti dalla **vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione dell'attività lavorativa** da parte dei richiamati soggetti.

Non rientrano invece nell'ambito applicativo della procedura gli **investimenti patrimoniali detenuti all'estero**.

Giova tuttavia ricordare che è **preclusa** la procedura di regolarizzazione,

- se il contribuente ha ricevuto la notifica di **avvisi di accertamento** o **atti di contestazione** inerenti le attività e le annualità che intende regolarizzare,
- se le attività e le somme sono già state oggetto di **voluntary disclosure** (**L. 186/2014** e **D.L. 153/2015**).

Il **contribuente** che intende beneficiare della nuova **mini-voluntary**:

- **entro il 31 luglio 2018** deve presentare il **modello** appena approvato per richiedere l'accesso alla procedura, esclusivamente per **via telematica** (si ricorda, a tal proposito, che il modello può essere presentato anche dagli **eredi**),
- **entro il 1° ottobre 2018** (essendo il 30 settembre domenica) deve procedere al **versamento** (a titolo di imposte, sanzioni e interessi) del **3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016**. Qualora a tale data il valore o la giacenza siano **pari o inferiori a zero**, ai fini della determinazione degli importi da versare è necessario prendere a riferimento il **31 dicembre dell'anno immediatamente precedente** al 2016 con valore e giacenza superiori a zero.

Il versamento deve avvenire tramite **F24 Elide, senza avvalersi della compensazione**. Il versamento può tuttavia essere anche ripartito in **tre rate mensili** di pari importo; in caso di pagamento rateale, la **prima rata** deve essere in ogni caso pagata entro il termine prima richiamato (1° ottobre 2018), mentre la scadenza delle successive rate, comprensive di interessi legali, è il **31 ottobre** e il **30 novembre**. Il **codice tributo** necessario per il versamento sarà istituito con successiva risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

Il **perfezionamento** della procedura avviene con il **pagamento integrale** di quanto dovuto.

Come chiarito nel richiamato Provvedimento, tuttavia, gli **adempimenti** non si esauriscono nella mera presentazione del modello di **domanda**.

La richiesta di accesso, infatti, deve essere corredata da una **relazione di accompagnamento** idonea a rappresentare analiticamente:

- **l'ammontare** delle attività depositate e delle somme detenute oggetto di regolarizzazione e i dati rilevanti per la loro determinazione;
- la determinazione dei **redditi prodotti all'estero** da cui le attività depositate o le somme detenute derivano;
- il **corrispettivo della vendita** dei **beni immobili** detenuti nello Stato estero di prestazione della **propria attività lavorativa** in via continuativa, nel caso in cui le attività depositate o le somme detenute da regolarizzare derivano dalla vendita di tali beni immobili;
- il **valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016** ovvero, nel caso in cui il suddetto valore a tale data sia pari a zero o negativo, al **31 dicembre dell'anno immediatamente precedente** al 2016 con valore superiore a zero;
- l'individuazione degli eventuali **maggiori imponibili**, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'Ivafe, in relazione ai quali sono state commesse **violazioni dichiarative** da regolarizzare con la procedura di emersione.

La richiamata documentazione deve essere trasmessa esclusivamente mediante **posta elettronica certificata** all'indirizzo generato automaticamente nella ricevuta con cui l'Agenzia

delle entrate attesta l'avvenuta trasmissione della richiesta.

La documentazione deve essere trasmessa entro il **31 luglio 2018**. Solo nel caso in cui l'istanza sia stata presentata dopo il 26 luglio 2018, la presentazione della documentazione potrà avvenire nei **cinque giorni successivi**, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il rilascio della **ricevuta**.

La **gestione delle istanze** e la **verifica del perfezionamento** della procedura è attribuita alle strutture dell'Agenzia delle entrate **competenti** in relazione all'**anno di imposta più recente indicato nell'istanza**.

Master di specializzazione

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

Scopri le sedi in programmazione >